

**Parte prima - N. 20**

**Anno 43**

**8 novembre 2012**

**N. 232**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2012, N. 12

**PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA A RETI INTERNAZIONALI SCIENTIFICHE IN AMBITO SANITARIO**

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

*la seguente legge:*

**Art. 1**

*Finalità*

1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di mantenere la rete dei rapporti internazionali volti all'accesso a documentazione scientifica e alla collaborazione per la presentazione a finanziamento di progetti nell'ambito dei bandi dell'Unione Europea avviati negli scorsi anni, è autorizzata a partecipare in qualità di socio, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, ai seguenti organismi associativi:

a) Associazione International Agency for Health Technology Assessment, di seguito denominata INAHTA, rete di agenzie prioritariamente pubbliche costituita il 27 settembre 1993 a Parigi, partner della World Health Organization (WHO), che persegue l'obiettivo di promuovere lo sviluppo, la diffusione, il miglioramento di rapporti di valutazione di tecnologie sanitarie tra le agenzie aderenti la rete;

b) Guidelines International Network, di seguito denominata GIN, associazione di diritto privato, non governativa, costituita conformemente alla legge del Regno Unito Companies Act 1985, che persegue l'obiettivo di promuovere lo sviluppo, la diffusione, il miglioramento e la valutazione di linee guida per la pratica clinica;

c) European Regional and Local Health Authorities, di seguito denominata EUREGHA, associazione di diritto privato, non governativa, costituita conformemente alla legge del Belgio 27 giugno 1921 sulle associazioni senza scopo di lucro, le associazioni internazionali senza scopo di lucro e le fondazioni, che persegue l'obiettivo di realizzare e rafforzare la collaborazione tra Regioni, le autonomie locali e le istituzioni europee nell'ambito delle definizioni delle politiche sanitarie europee;

d) Health Technology Assessment International, di seguito

denominata HTAI, associazione di diritto privato, non governativa, costituita conformemente alla legge del Canada Societies Act of Alberta 2000, che persegue l'obiettivo di supportare e promuovere lo sviluppo e l'utilizzo delle valutazioni delle tecnologie sanitarie nel mondo;

e) Regions for Health Network della Organizzazione Mondiale della Sanità, di seguito denominata RHN, rete di regioni costituita il 17 novembre 1992 a Dusseldorf, che persegue l'obiettivo di valorizzare il ruolo delle Regioni nella promozione e definizione delle politiche sanitarie.

**Art. 2**

*Partecipazione agli organismi associativi*

1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna agli organismi associativi di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che l'organismo associativo non persegua fini di lucro;
- b) che lo statuto sia informato ai principi democratici dello Statuto della Regione Emilia-Romagna;
- c) che l'organismo associativo goda di autonomia patrimoniale perfetta.

**Art. 3**

*Esercizio dei diritti partecipativi*

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione Emilia-Romagna agli organismi associativi di cui all'articolo 1.

2. I diritti attinenti alla qualità di socio sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale, ovvero da un suo delegato allo scopo.

3. Ogni modifica dello statuto degli organismi associativi di cui all'articolo 1 deve essere comunicata alla Giunta regionale ai fini della verifica delle condizioni in ordine alla continuazione del vincolo partecipativo. La Giunta stessa provvederà a informare l'Assemblea legislativa, in attuazione dell'articolo 64, comma 4, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.

**Art. 4**

*Partecipazione finanziaria*

1. La Regione Emilia-Romagna partecipa agli organismi associativi di cui all'articolo 1 con una prima quota di

adesione, pari a euro 1.350,00 per l'Associazione INAHTA, a euro 1.500,00 per la rete GIN, a euro 5.000,00 per l'associazione EUREGHA, a euro 1.360,00 per l'associazione HTAI, a euro 5.000,00 per l'associazione RHN.

2. La Regione è altresì autorizzata a corrispondere la quota associativa annuale, il cui importo viene determinato nell'ambito delle autorizzazioni disposte, annualmente dalla legge di approvazione del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

3. Agli oneri di cui al comma 1 la Regione fa fronte mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati, nell'ambito dell'U.P.B 1.7.2.2.29100, capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione-Spese correnti", voce n. 19 dell'elenco n. 2 allegato al bilancio di

previsione per l'esercizio 2012.

4. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 3, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propri atti le necessarie variazioni di bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 40 del 2001.

## Art. 5

### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.*

Bologna, 7 novembre 2012

VASCO ERRANI

## LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge, d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1264 del 3 settembre 2012; oggetto assembleare n. 3139 (IX legislatura);

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURERT n. 151 del 12 settembre 2012;

- assegnato alla IV Commissione assembleare permanente "Politiche per la Salute e Politiche Sociali" in sede referente e in sede consultiva alla Commissione I

"Bilancio Affari Generali ed Istituzionali".

Testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 2/2012 del 23 ottobre 2012, con relazione scritta della consigliera Paola Marani, nominata dalla Commissione in data 25 settembre 2012;

- approvato dall'Assemblea Legislativa nella seduta antimeridiana del 5 novembre 2012, alle ore 11.57, atto n. 46/2012.

**AVVERTENZA** - Il testo viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Servizio Affari legislativi e Qualità dei processi normativi al solo scopo di facilitarne la lettura. (*Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 466 del 17 settembre 1985*)

## NOTE

### Nota all'art. 1

Comma 1

1) Il testo dell'articolo 64 della legge regionale n. 13 del 2005, che concerne **Statuto della Regione Emilia-Romagna**, è il seguente:

«Art. 64 - Enti, aziende, società e associazioni

1. La Regione, per attività inerenti allo sviluppo economico, sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale può, con legge, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione, promuovere e istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed amministrativa e può partecipare a società, associazioni o fondazioni. L'istituzione di enti o aziende o la partecipazione a società, associazioni o fondazioni avviene nel rispetto dei principi di proporzionalità e deve essere finalizzata allo svolgimento di attività di interesse generale dei cittadini, singoli o associati.

2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali determina i principi generali della loro autonomia, attività e organizzazione, nonché quelli relativi all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed ai controlli atti ad assicurare la conformità della loro azione agli indirizzi fissati. Determina altresì le modalità atte ad assicurare la partecipazione e il controllo degli utenti e dei soggetti direttamente interessati all'attività svolta dagli enti e dalle aziende regionali.

3. La partecipazione a società, associazioni o fondazioni è autorizzata con legge, che ne determina la misura, i presupposti, le condizioni ed autorizza eventuali modifiche. Nel caso in cui la Regione si avvalga di realtà autonomamente promosse da cittadini singoli o associati, per le finalità di cui al comma 1, determina anche le modalità di controllo e verifica a cui le stesse sono assoggettate.

4. L'Assemblea Legislativa è informata preventivamente in modo adeguato sul contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali, nonché riguardo alle eventuali loro modifiche.»

### Nota all'art. 3

Comma 3

1) Il testo dell'articolo 64, comma 4, della legge regionale n. 13 del 2005, che concerne **Statuto della Regione Emilia-Romagna**, è il seguente:

«Art. 64 Enti, aziende, società e associazioni  
(omissis)

4. L'Assemblea Legislativa è informata preventivamente in modo adeguato sul contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali patti parasociali, nonché riguardo alle eventuali loro modifiche.»

### Nota all'art. 4

Comma 2

1) Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne **Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4**, è il seguente:

«Art. 37 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti

1. Le leggi regionali che prevedono attività od interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell'entità della relativa spesa.

2. In presenza di leggi del tipo indicato al comma 1, le relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia determinata l'entità della spesa da eseguire.»

Comma 4

2) Il testo dell'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, che concerne **Ordinamento contabile della Regione**

**Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4** è il seguente:

«Art. 31 - Variazioni di bilancio

(omissis)

2. La legge di approvazione del bilancio o eventuali provvedimenti legislativi di variazione, possono autorizzare la Giunta regionale ad effettuare con propri

provvedimenti amministrativi le seguenti tipologie di variazioni al bilancio di competenza e di cassa:

(omissis)

d) variazioni volte esclusivamente al finanziamento di leggi settoriali di spesa per le quali sia previsto, nel bilancio in vigore, apposito accantonamento di mezzi propri della Regione, nell'ambito dei fondi speciali di cui all'articolo 28;».

---